



REGOLAMENTO SUGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA DEL TERRITORIO

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 66/2012
Modificato con delibere di Consiglio Comunale n.58/2014 e n. 90/2014 e n. 107/2019**

Art. 1 Condizione di attuazione

Il presente regolamento è emanato a norma dell'art. 17 dello Statuto comunale.

Art. 2 Il Consiglio dei Quartieri

1. Il Comune di Pesaro promuove lo sviluppo democratico della città attraverso una maggiore e più diretta partecipazione dei cittadini alle scelte ed alle decisioni dell'amministrazione comunale.
2. A questo fine ripartisce il proprio territorio e istituisce i Consigli dei Quartieri, eletti in rappresentanza di ogni porzione di esso, in conformità a quanto previsto nello Statuto e secondo gli articoli seguenti.

Art. 3 La ripartizione del territorio comunale

Il numero e la delimitazione delle ripartizioni territoriali sono deliberati dal Consiglio Comunale. Le denominazioni e le eventuali variazioni sono deliberate dai Consigli dei Quartieri.

Art. 4 La composizione e l'elettorato

1. Il Consiglio dei Quartieri è composto da:
 - 12 membri nei quartieri con popolazione superiore a 8.000 abitanti ovvero con una superficie territoriale superiore ai 20.000 m²;
 - 10 membri nei quartieri con popolazione pari o inferiore a 8.000 abitanti.
- 1bis. La popolazione è determinata in base all'ultimo Annuario Demografico pubblicato sul sito del Comune.
2. Le cariche di componente e Presidente del Consiglio dei Quartieri non comportano compensi.
3. Sono elettori del Consiglio dei Quartieri tutti gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni ricomprese nel rispettivo territorio.
4. Sono eleggibili alla carica di Consigliere del Consiglio dei Quartieri tutti coloro che godono dei diritti politici e tutti i cittadini italiani e comunitari che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età residenti nel territorio comunale, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Pesaro.
5. Sono incompatibili con la carica di consigliere di quartiere i componenti dei consigli e delle giunte comunali, provinciali e regionali o che ricoprono altri incarichi elettivi a livello nazionale.
6. Non possono inoltre candidarsi alla carica di consigliere di quartiere coloro che si trovino nelle condizioni di incandidabilità stabilite dall'art. 10, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 235/2012.

Art. 5 I Collegi e le modalità di elezione

1. Il territorio del Consiglio dei Quartieri è costituito da un unico collegio elettorale identificato da un apposito atto da parte della Giunta Comunale, unitamente al facsimile delle schede elettorali e da tutti gli altri documenti necessari alla attività elettorale.
2. L'elezione del Consiglio dei Quartieri avviene entro sei mesi dalla proclamazione degli eletti a Consigliere Comunale.
3. I Consigli dei Quartieri sono eletti in un unico turno e a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
4. L'elezione dei Consiglieri dei Quartieri si effettua sulla base di liste aventi come base il territorio di riferimento del Consiglio da eleggere.
5. Le liste devono comprendere un numero di candidati:

- non superiore a 12 e non inferiore a 7 nei quartieri con popolazione superiore a 8.000 abitanti, ovvero con una superficie territoriale superiore ai 20.000 m²;
- non superiore a 10 e non inferiore a 6 nei quartieri con popolazione pari o inferiore a 8.000 abitanti.

6. Per quanto non espressamente previsto dai commi precedenti, le modalità di elezioni sono stabilite con delibere della Giunta comunale.

Art. 6 L'assegnazione dei seggi

1. Salvo quanto previsto al successivo comma 1 *bis*, alla lista che ha riportato il maggior numero dei voti sono attribuiti il 50%+1 dei seggi assegnati al Consiglio di quartiere, pari a:

- 7 seggi su un totale di 12 consiglieri eletti;
- 6 seggi su un totale di 10 consiglieri eletti.

I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,....sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

1 *bis*. Qualora la lista che ha riportato il maggior numero dei voti abbia conseguito o superato il 60% dei voti validi, i seggi sono ripartiti fra le liste con sistema proporzionale, dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,....sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

2. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri di quartiere secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

3. Ove sia stata presentata e ammessa una sola lista sono eletti tutti i candidati compresi nella lista.

4. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che non abbiano ottenuto almeno il 3% dei voti validi.

Art. 7 Le candidature e la sottoscrizione delle liste

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati all'elezione del Consiglio dei Quartieri deve essere sottoscritta da un minimo di 15 ad un massimo di 30 elettori dei Quartieri.

2. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.

3. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 3 comma 4 della legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni.

4. La candidatura viene depositata presso l'apposito ufficio partecipazione dalle ore 8.00 del 34° giorno alle ore 12 del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni del Consiglio dei Quartieri.

Art. 8 Propaganda elettorale

La propaganda elettorale viene effettuata nella settimana precedente l'inizio della votazione. E' prevista la sola propaganda diretta delle liste partecipanti negli appositi spazi sul sito del Comune di Pesaro e negli spazi previsti dalla delibera di Giunta di cui all'art 5.

Art. 9 Insediamento

1. Il Consiglio dei Quartieri, entro cinquanta giorni dalla proclamazione degli eletti si riunisce in prima seduta per la nomina del Presidente.
2. La prima seduta è convocata dal consigliere anziano, ovvero colui che in rapporto alla cifra elettorale individuale conseguita da ogni eletto rispetto agli elettori del proprio collegio, ha riportato la percentuale più alta di voti.
3. In caso di sua inerzia assenza o impedimento, qualsiasi eletto può chiedere la convocazione della prima seduta che sarà presieduta dall'eletto più anziano di età fra i presenti.
4. Il Consiglio dei Quartieri rimane in carica fino alla proclamazione degli eletti del successivo Consiglio dei Quartieri. Nel caso in cui il Consiglio comunale, per qualunque ragione, venga sciolto anticipatamente, anche il Consiglio dei Quartieri decade.

Art. 10 Nomina e funzioni del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio dei Quartieri è eletto dal Consiglio tra i propri membri nella prima seduta con votazione resa in forma palese, a maggioranza assoluta, sulla base di un documento programmatico depositato presso l'ufficio partecipazione almeno cinque giorni prima della seduta.
2. In caso di parità, con successiva votazione viene eletto a Presidente il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti.
3. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - I. convoca e presiede il Consiglio;
 - II. dà corso alle decisioni del Consiglio;
 - III. cura i rapporti con l'amministrazione comunale.
4. Il Presidente può essere revocato con mozione di sfiducia sottoscritta da almeno cinque consiglieri; la mozione deve essere inserita all'ordine del giorno del Consiglio e deve essere approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri.
5. Le dimissioni del Presidente, vanno comunicate al Sindaco e all'Assessore delegato, sono protocollate, irrevocabili e immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro il termine 45 gg., provvede a nuova elezione. Le funzioni da presidente vengono assunte dal consigliere anziano, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del presente regolamento.

Art. 11 Convocazione e svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatto salvo i casi previsti della legge.
2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà del numero dei consiglieri in carica.
3. Le sedute sono coordinate dal Presidente; un componente del Consiglio, scelto dal Presidente, svolge le funzioni di segretario e redige il verbale della seduta, depositandone copia presso l'apposito ufficio comunale.
4. Il Presidente può dare la parola ai cittadini se ciò non ostacola i lavori del Consiglio.
5. L'approvazione delle decisioni e dei verbali avviene con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Due o più Consigli, d'intesa fra Presidenti, possono riunirsi congiuntamente sotto il coordinamento del Presidente nel cui ambito territoriale si tiene la riunione, tutte le volte che si tratti di affrontare questioni di interesse comune.

7. Nel rispetto dell'autonomia dei singoli Consigli dei Quartieri, ciascun Consiglio dovrà fissare le modalità di convocazione e ulteriori modalità di funzionamento delle sedute consiliari ad integrazione delle regole essenziali contenute nel presente regolamento ed in conformità allo stesso.

Art. 12 La Conferenza dei Presidenti

1. E' istituita la Conferenza dei Presidenti dei Consigli dei Quartieri, presieduta da un Coordinatore eletto a voto palese dai Presidenti.

2. La Conferenza ha compiti di coordinamento, confronto e reciproca informazione sulle attività, e sulle iniziative dei Quartieri, nonché di proposizione, di sollecitazione, di confronto e di verifica nei confronti dell'Amministrazione comunale, su argomenti di interesse comune.

3. La Conferenza si riunisce su convocazione del Coordinatore e ogni qual volta ne faccia richiesta un Presidente dei Quartieri.

4. Il Coordinatore, sentiti i Presidenti, può, su argomenti di natura generale che riguardano l'intera collettività, convocare l'Assemblea generale dei Quartieri, composta da tutti i Consigli dei Quartieri.

5. L'apposito Ufficio comunale, assicura e svolge funzioni di segreteria. L'Assessore alla Partecipazione partecipa di diritto.

Art. 13 Dimissioni e decadenza dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere vanno comunicate al Presidente del Consiglio di Quartiere, sono protocollate, irrevocabili e immediatamente efficaci.

2. La decadenza dei Consiglieri dei Quartieri ha luogo per mancata accettazione nel termine previsto, quando interviene una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge o nel caso di ingiustificata assenza a cinque sedute consecutive.

3. Il potere di promuovere la procedura di decadenza spetta al Presidente del Consiglio di Quartiere o ad un qualsiasi Consigliere che la richiede al Presidente. Il Consigliere contro cui è promossa la procedura può far pervenire entro quindici giorni dalla notifica le proprie controdeduzioni scritte al Consiglio dei Quartieri. Il Consiglio si pronuncia sulla decadenza entro il termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dal sedicesimo giorno dalla notifica. La proposta è approvata, se ottiene i voti favorevoli della maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Il Consiglio prende atto della decadenza dei componenti o della cessazione del loro mandato per morte o dimissioni volontarie.

5. Il seggio rimasto vacante è attribuito dal Consiglio dei Quartieri al primo dei non eletti nella stessa lista.

6. Nel caso in cui per dimissioni, decadenza od altro, il numero dei Consiglieri in carica si riduca a meno della metà dei consiglieri assegnati, il Consiglio dei Quartieri è sciolto.

Art. 14 Funzioni del Consiglio dei Quartieri

1. Il Consiglio di Quartiere svolge le seguenti funzioni:

I. può presentare osservazioni su interventi rilevanti per il territorio di riferimento;

II. svolge funzioni di monitoraggio e valutazione degli interventi e delle attività sul territorio di riferimento;

III. promuove la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini su temi rilevanti per il territorio di riferimento;

IV. promuove la comunicazione e l'informazione dei cittadini, garantisce l'ascolto dei cittadini e riceve le segnalazioni relativamente agli interventi e alle attività necessarie nel territorio di riferimento;

2. In particolare:

I. Informativa obbligatoria:

a) Deve essere informato, al fine di eventuali osservazioni, per i principali strumenti di governo del territorio e per gli atti fondamentali del comune, relativi alla programmazione finanziaria, alla pianificazione urbanistica e relativi strumenti urbanistici, (con particolare attenzione alla progettazione degli spazi pubblici) ai progetti di opere pubbliche, alla programmazione degli interventi socio-culturali, ai piani di intervento in materia ambientale, riguardanti l'intero Comune o il territorio di riferimento, previa organizzazione di momenti di ascolto e informazione.

b) può essere coinvolto nella definizione delle scelte del bilancio preventivo annuale comunale; al riguardo l'amministrazione definisce adeguate forme di coinvolgimento nell'ambito della predisposizione del bilancio;

II. Monitoraggio:

Svolge funzioni di monitoraggio relativamente all'attuazione dei piani e dei progetti comunali, sulla realizzazione degli interventi di interesse locale, sulle modalità di erogazione dei servizi pubblici locali gestiti da società/enti partecipati o controllati dal Comune di Pesaro, ricadenti nel territorio di riferimento;

III. Promozione della partecipazione:

a) propone autonomamente iniziative, incontri e percorsi di consultazione e confronto per le scelte che comportano ricadute sul territorio e sulla qualità di vita degli abitanti;

b) sviluppa rapporti di collaborazione con le istituzioni, le associazioni, i gruppi di volontariato, e altre forme sociali presenti sul territorio;

c) consulta i cittadini per formulare raccomandazioni da presentare all'amministrazione comunale in espletamento del percorso di consultazione obbligatoria;

d) promuove iniziative per la cura e la manutenzione del territorio, iniziative di coinvolgimento volontario dei residenti e iniziative volte a rafforzare la coesione sociale e il senso della comunità;

e) consulta i cittadini relativamente alle scelte di bilancio;

IV. Comunicazione, informazione e ascolto:

a) Il Consiglio informa la cittadinanza del territorio sulle proprie attività e sulle iniziative in corso tramite i canali di informazione e comunicazione attivati;

b) Il Consiglio può promuovere momenti di ascolto dei cittadini tramite indagini, questionari e incontri;

c) Il Consiglio deve essere dotato di sede nella quale sia possibile segnalare esigenze, raccogliere proposte, organizzare iniziative, fornire servizi, offrire spazi di ritrovo per le associazioni.

Art. 15 Relazioni con l'amministrazione comunale

1. I Presidenti dei Consigli di Quartiere sono invitati ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale e su richiesta del Presidente di commissione, a quella delle Commissioni Consiliari.

2. I componenti della Giunta e i Presidenti delle Commissioni Consiliari, su richiesta del Presidente, partecipano alle sedute del Consiglio dei Quartieri ogniqualvolta vi sia da riferire su questioni rilevanti per il territorio;

3. L'Amministrazione comunale individua apposito Ufficio con funzioni di raccordo tra l'Ente e i Consigli di quartiere per un più efficace svolgimento delle funzioni dei medesimi.

4. I Consigli di Quartiere formulano proposte all'amministrazione comunale per l'impiego delle risorse appositamente stanziata a bilancio, per la realizzazione delle attività e degli interventi del quartiere. Tali proposte sono formalizzate all'ufficio comunale competente dal Presidente di Quartiere, sulla base dei programmi approvati dai relativi Consigli all'inizio di ogni anno finanziario.

5. L'Ufficio comunale, sulla base di quanto pervenuto e nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti comunali vigenti in materia, dà attuazione agli interventi secondo le modalità ritenute più opportune in termini di economicità e efficienza amministrativa. L'ufficio comunale redige, al termine dell'esercizio finanziario, un resoconto sintetico delle attività svolte e degli interventi realizzati.

6. Gli immobili affidati all'Ufficio Comunale, appartenenti al patrimonio dell'amministrazione, possono essere utilizzati dai Consigli dei Quartieri. Per l'assegnazione a terzi degli spazi affidati, l'Ufficio può richiedere il parere del competente Consiglio di Quartiere prima di dare corso alla sottoscrizione degli atti concessori.

Art. 16 Strumenti della partecipazione

1. Al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione, i Consigli di Quartiere assicurano la diffusione tempestiva di tutta la documentazione relativa all'iniziativa, progetto o intervento oggetto di processo partecipativo predisposta dai soggetti coinvolti in tale processo.

2. L'informazione ai cittadini si realizza attraverso strumenti telematici, avvisi pubblici, pubblicazioni e ogni altro adeguato strumento di comunicazione.

3. Le Assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio di Quartiere. Il Presidente convoca obbligatoriamente l'assemblea entro trenta giorni quando lo richieda almeno 50 cittadini residenti nel territorio del Quartiere. Le assemblee hanno la funzione di favorire proposte, suggerimenti e osservazioni da parte dei cittadini, di promuovere la loro partecipazione sulle scelte relative al territorio di riferimento e sulle modalità di funzionamento dei servizi comunali erogati nel Quartiere. Le assemblee possono avere luogo, oltreché nella sede del Quartiere, in tutti i luoghi pubblici che siano centri di vita comunitaria o che costituiscano occasioni di incontro per i cittadini.

4. I Consigli di Quartiere sollecitano e attivano l'impegno e la partecipazione di tutti, singoli e associati, alle scelte e alla vita della comunità locale; Valorizzano a tal fine tutte le forme di impegno civico e le esperienze partecipative in atto, anche attraverso la formalizzazione di appositi "patti di quartiere" per promuovere la realizzazione di interventi condivisi per il territorio.

Art. 17 L'Agente di quartiere

Ad ogni partizione territoriale sono assegnati agenti di Polizia Municipale al fine di assicurare il presidio del territorio attraverso azioni di prevenzione, di educazione alla legalità e di salvaguardia della sicurezza della comunità locale. L'attività di cui al comma precedente è svolta di concerto con gli organi dei Quartieri.